



REPUBBLICA ITALIANA N°105/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 3 luglio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31946** del registro di Segreteria promosso da

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), C.F.: 80078750587, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino.(C.F.: GDGNGL61P27Mo88U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, costituitosi con memoria della Direzione generale della previdenza militare e della leva - I Reparto;

NONCHÉ

M. A., C.F.: OMISSIS, residente in OMISSIS; **M. G.**, C.F. OMISSIS; **M. P.**, C.F.: OMISSIS, in qualità di eredi di M. N.D., nato ad OMISSIS;

per

l'ottemperanza della sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale per il Veneto in data 14 novembre 2014, n. 208/2014

ESAMINATI il ricorso e i documenti di causa;

UDITO, all'odierna pubblica udienza, l'avv. Guadagnino.per l'INPS; nessuno presente per il convenuto Ministero, seppur regolarmente costituito, come da verbale.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso ex art. 218 c.g.c. ritualmente notificato al Ministero della Difesa e agli eredi M., depositato nella Segreteria della Sezione in data 13 ottobre 2023, INPS esponeva che, con sentenza n. 208/2014, pubblicata il 14/11/2014, emessa nel giudizio n. 29674 promosso dai sigg. M. A., M. G. e M. P., eredi del sig. M. N.D., nei confronti dell'Inps (gestione ex Inpdap) e del Ministero della Difesa, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, dichiarava irripetibili nei confronti dei ricorrenti le somme intimate a titolo di indebito pensionistico con nota prot. n. OMISSIS per complessivi euro 10.739,92 e, al contempo, il diritto dell'Inps (ex Inpdap) alla rivalsa, per l'importo dichiarato non ripetibile dagli eredi del pensionato, nei confronti del Ministero della Difesa.

Con sentenza n. 77/2018, pubblicata il 16/02/2018, emessa nel giudizio 50282, la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale, respingeva il ricorso d'appello proposto dal Ministero della Difesa nei confronti dell'Inps, confermando la pronuncia di primo grado.

Con lettera raccomandata a.r., recapitata in data 07/01/2015, l'Inps diffidava il Ministero della Difesa al pagamento della somma di euro 10.739,92 dovuta in forza della citata sentenza passata in giudicato, assegnando il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Non avendo il Ministero provveduto al pagamento, INPS proponeva ricorso ex artt. 217 e 218 del d.lgs. n. 174/2016 per l'ottemperanza della sentenza e rassegnava le seguenti conclusioni:

“1. Ordinare al Ministero della Difesa di provvedere al pagamento della somma di € 10.739,92 in favore dell’Inps, in ottemperanza del giudicato sulla sentenza n. 208/2014 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, prescrivendone le relative modalità e nominando, ove occorra, a tal fine, un commissario ad acta. 2. Con vittoria di onorari e spese di lite”.

2. Con memoria depositata in data 26/03/2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, il quale ha dedotto ed allegato di avere dato attuazione alla sentenza con l’emissione in data 25 marzo 2024 di un ordine di pagare ad impegno contemporaneo in favore dell’INPS, per l’importo di euro 10.739,92, a titolo di rivalsa. Il Dicastero ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese in considerazione degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali in materia di rivalsa dell’Ente previdenziale nei confronti dell’amministrazione nei casi di indebiti pensionistici dichiarati irripetibili dal Giudice contabile e delle difficoltà incontrate nel tempo per l’individuazione dei capitoli di bilancio cui imputare i pagamenti.

3. All’udienza pubblica del 28 marzo 2024, assente il patrocinio del Ministero della Difesa, la difesa dell’Istituto previdenziale ha chiesto un rinvio di circa due mesi della discussione della causa per poter verificare l’effettivo pagamento dell’importo dovuto in proprio favore in esecuzione del giudicato.

4. Con ordinanza n. 9/2024, questo Giudicante, ritenuto opportuno accordare il richiesto rinvio al fine di consentire la verifica dell’esatto adempimento da parte del Ministero della Difesa, sospesa la decisione nel merito della causa, ha rinviato la discussione del giudizio all’udienza del 3 luglio 2024, ore 12:00, con termine note fino a dieci giorni prima di tale data.

5. In data 24 giugno 2024, l'INPS ha depositato una nota con cui, preso atto dell'avvenuto pagamento da parte del Ministero della Difesa dell'importo stabilito dalla sentenza, ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna del Ministero alla refusione delle spese di giudizio, in ragione del fatto che lo stesso, nonostante il notevole lasso temporale intercorso e le diverse diffide inviate dall'INPS, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio di ottemperanza.

6. All'odierna pubblica udienza, assente il patrocinio del Ministero della Difesa, l'avv. Angelo Guadagnino, per l'INPS, ha confermato l'adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alla refusione delle spese di lite.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Come premesso in fatto, il Ministero della Difesa ha provveduto – dopo la promozione del ricorso all'odierno esame – alla refusione in favore dell'INPS dell'importo di euro 10.739,92, dichiarato non ripetibile dagli eredi del pensionato, in ottemperanza della sentenza n. 208 del 14 novembre 2014 di questa Sezione, notificata al Ministero della Difesa e passata in giudicato.

II. Ciò premesso, in considerazione della richiesta dell'INPS e stante l'avvenuto versamento in corso di causa dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza, questo Giudice non può che constatare che, nel caso di specie, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia giurisdizionale (conforme, Cass., n.13112 del 15 luglio 2004); interesse che, è bene precisare, deve necessariamente sussistere fino alla pronuncia che conclude il processo (art. 100 c.p.c.).

Pertanto, nel caso in esame, in base all'assetto dei reciproci rapporti, così determinatosi in relazione ai profili dedotti in giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A tale riguardo, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia nel contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile - anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice processualcivilistico e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr., *ex plurimis*, Sez. III, sent. n. 137/2003, Sez. Giur. Umbria, sentt. n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Veneto, sentt. n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013, n. 24/2014 e n. 84/2023; Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che la cessazione della materia del contendere rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa, che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).

III. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 76/2016).

In relazione, invece, alla liquidazione delle spese di lite tra parte ricorrente e Ministero della Difesa, si ritiene che le stesse debbano seguire il principio della soccombenza virtuale, per cui deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stato proposto il ricorso, risultando irrilevante il fatto che è poi sopravvenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 21-01-2021, n. 1098). Dagli atti di causa emerge che, proprio a causa del ritardo del Ministero della Difesa nel dare esecuzione alla

sentenza di questa Sezione n. 208/2014, passata in giudicato, parte ricorrente è stata costretta a ricorrere al giudizio di ottemperanza, e che il Ministero ha dato esecuzione alla citata sentenza solo dopo la promozione del ricorso all'odierno esame. Va pertanto disposta la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese legali, che si liquidano in € 500,00 (euro cinquecento/00), in favore dell'INPS.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

dott.ssa Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

Nadia Tonolo

(f.to digitalmente)